



Storia del diritto medievale e moderno

Il modulo lezione 1

prof. Federica Furfaro

a. a. 2017/2018 – I semestre



Il programma del corso

(30 ore, 5 cfu)

L'evoluzione del diritto e della cultura giuridica europea nel passaggio dall'Età Moderna all'Età Contemporanea:

□ Premessa:

lo strumento legislativo “codice”; terminologia e concetti inerenti la codificazione e la costituzionalizzazione

□ Lo sviluppo dei sistemi giuridici contemporanei e la realizzazione dei codici attualmente in vigore, seppur modificati, in:

- Francia
- Austria
- Italia
- Germania



Materiali e aggiornamenti relativi al Corso

Le *slides* proiettate a lezione e gli aggiornamenti relativi al corso saranno resi via via disponibili in:

<http://moodle2.units.it>



Libri di testo

- Per gli studenti **frequentanti** (oltre agli appunti):

R. Ferrante, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello ottoneovecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015, nella sua interezza.

- Per gli studenti **non frequentanti**:

- R. Ferrante, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello ottoneovecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015, nella sua interezza;

UNITAMENTE A:

- AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2016, dal cap. V (compreso) al cap. VIII (compreso).

N.B.: di tale supporto manualistico potranno avvalersi anche gli studenti frequentanti, per ogni eventuale necessità d'integrazione.



IL CODICE: TERMINOLOGIA E CONCETTI



Il termine «codice»

E' termine **plurisenso**

In origine:

Codex: “libro compatto cucito sul dorso” (tavolette o fogli manoscritti, cuciti lateralmente)

In ambito **giuridico**:

riferimento emblematico va al **Codex di Giustiniano**, parte del **Corpus iuris civilis** (529-534 d.C.)

Uso consolidato del termine **in Antico Regime**:

insieme minimamente organizzato di testi legislativi (al termine latino *Codex* si accosta il germanico *Gesetzbuch*); rimane un uso molto disomogeneo e variegato

Il codice in senso “moderno” è però diverso



Il codice in senso “moderno”

- È il codice per come noi lo conosciamo, cioè il risultato del processo di codificazione otto-novecentesca
- Si distingue nettamente dai precedenti “codici” di Antico Regime

Idea, di area continentale, di codice come documento:

- che contiene una serie di norme, e soltanto norme
- che è in sé unitario e coerente (contiene norme tra loro sistematizzate)
- che abroga le fonti previgenti (contiene norme nuove)
- che è completo ed esaustivo per la disciplina di riferimento (contiene norme relative ad una sola e unica materia)

Tutto ciò verrà realizzato, per la prima volta nella storia giuridica, nella Francia napoleonica



Dal particolarismo giuridico alla **codificazione**

Codici come risultato di un lungo processo storico, la «**codificazione del diritto**» (seconda metà XVIII sec.- inizi XIX sec.)

Elaborazione culturale in realtà ben più risalente: codificazione come

▪ strumento per eliminare il **particolarismo giuridico di Antico**

Regime

- confronto dialettico tra *iura propria* e *ius commune*

- nel complesso, diritto di una società cetuale, corporativa e di stampo feudale

▪ e come strumento per affermare il principio cardine dell'**uguaglianza**

Riguarda i sistemi giuridici di **matrice romano-germanica** (area continentale, di *Civil Law*)

In primo luogo, codificazione del **diritto civile**; poi degli altri diritti sostanziali e delle procedure:

si identificano via via **gli attuali confini disciplinari**



Codificazione e costituzionalizzazione

Costituzionalizzazione: processo per cui la relazione tra detentore del potere politico e destinatari di esso si configura come rapporto giuridico, cioè definito da norme giuridiche conoscibili

- sec. XVIII: Nord America, Gran Bretagna, Francia
- sec. XIX: tutta l'Europa e alcune zone extraeuropee di influenza europea
- sec. XX: il mondo

Anche il diritto costituzionale è stato oggetto di codificazione

A seconda dell'area di riferimento, la codificazione del diritto costituzionale può costituire fenomeno collegato o distinto alla codificazione civile, (U.S.A. ≠ Francia)

Del tutto peculiare la Gran Bretagna, dove non vi è stata codificazione alcuna (vi è bensì un'antica «tradizione costituzionale»)



...Una lettura per approfondire

- **PAOLO GROSSI, *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in: *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 26-28 ottobre 2000)*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 579-599**

(testo disponibile sulla pagina del Corso in *Moodle2*)